

VIII
TEORIA COSTITUZIONALE
E CULTURE POLITICHE

ANTONIO ZANFARINO*

SOMMARIO: 1. Valori e metodi. – 2. Finalismo e garantismo. – 3. Politica e tecnica. – 4. Pluralismo e relazionalismo. – 5. I confronti culturali. – 6. Trasformazioni e regole.

1. VALORI E METODI

La teoria costituzionale raffigura nella modernità una filosofia pubblica della realtà coesistenziale e va perciò considerata non solo come una metodologia ma anche come un'antropologia.

È da accertare però in quale modo le attribuzioni culturali ed etico – politiche siano connaturate a un sistema istituzionale che non si considera depositario di verità assolute e che distingue ciò che è costituzionale e ciò che non lo è più sia su norme positivamente stabilite che su predeterminate scelte, spartizioni, selezioni di valori, conoscenze, competenze.

Le funzioni e le obbligazioni dello stato costituzionale avrebbero come riferimento non gli imperativi di logiche sovrastanti e di verità vincolanti ma le garanzie predisposte per consentire ai cittadini di lavorare in proprio senza abusive interferenze di poteri esterni sulle motivazioni, i contenuti, le finalità, le priorità delle attività particolari. La sua normatività si limiterebbe così a fissare regole generali di condotta atte a tutelare confronti ed emulazioni tra ideali, bisogni, interessi dissimili contrastando frodi, violenze, prevarica-

* *Professore emerito di Filosofia politica presso l'Università di Firenze.*

zioni di una parte sulle altre, così come il dominio della totalità sulle sue componenti.

Il costituzionalismo ammette e richiede una duplice valutazione. Da un lato esso riflette una concezione complessiva dell'uomo, della società e della storia, dall'altro si impegna a non riprodurre in se stesso essenzialismi, ontologismi, apriorismi ambiziosi di dedurre dal loro valore quello della realtà effettuale. Di qui il rispetto di imparzialità e neutralità istituzionali calcolate per mantenere aperta la dialettica dei consensi e dei dissensi, delle concorrenze e delle cooperazioni, delle divergenze e delle convergenze in una libera lotta per la persuasione.

Se la direzione metodologica e procedurale diventa prevalente, i principi costituzionali non rappresentano una propria cultura contenutisticamente determinata e abilitata al controllo delle diverse culture politiche, privilegiano il garantismo sul finalismo, confermano che le visioni del bene sono molteplici e multilaterali e necessitano non di unificazioni coatte ma di autonomie differenziate.

2. FINALISMO E GARANTISMO

Una ragione costituzionale agnostica non impedisce in astratto restaurazioni di regimi reazionari, conservazioni di stazionarietà sociali, riproposizione di mitologie rivoluzionarie contro cui il costituzionalismo ha storicamente lottato. Si può credere però che in pratica assenza di verità e sospensione dei giudizi attivino esperienze liberalizzanti, pluralizzanti, individualizzanti in una circolarità sociale che limita progressivamente l'esercizio del potere arbitrario, esclude affermazioni totali, corrode antiche e moderne leggi del dominio.

Ciò che si toglie al costituzionalismo come regno dei fini gli verrebbe restituito come regno dei metodi; senza perdite sostanziali perché se i metodi sono indispensabili alla libertà delle idee, delle iniziative, delle opere acquisiscono essi stessi il rango di irrinunciabili conquiste culturali.

Le garanzie formali rivalutate possono assumere perfino caratteri e sembianze di un patriottismo costituzionale, certo riduttivo se si ritiene che questo ordine istituzionale e normativo non sopporti altro genere di adesione, fiducia e condivisione, ma socialmente e moralmente espressivo se capace di opporsi a ideologismi teleocratici mistificanti e oppressivi.

Ci sono però dei punti critici oltre i quali non è concesso a un ordinamento costituzionale scambiare per valori il disinteresse ai valori, affermare per etica pubblica il disimpegno morale, considerare garantismo ogni tutela

della fattualità, convertire in libertà ogni determinazione o indeterminazione della liceità, sostituire le ragioni strumentali a quelle sostanziali.

L'estensione dei non impedimenti ridesta energie sopite, inesprese, re-
presse, ma normatività potenzialmente antinormative e indifferentismi isti-
tuzionali trasferiti alla generalità delle relazioni sociali fomentano scissioni,
disincanti, disaffezioni. Se le tecniche di libertà diventano tecniche di neu-
tralità il mondo ideale e fenomenico è attratto da relativismi senza legge e
senza destino.

Il pensiero costituzionale reagisce ai condizionamenti ideologici e si di-
spone a confronti veritieri con le istanze concrete delle esperienze comuni;
ma non c'è progresso se le liquidazioni morali sovvertono i doveri civili del
conoscere e del fare. Una cosa è proteggere la spontanea articolazione delle
diverse culture; altra cosa è misurare le loro competizioni sul grado di svil-
imento ideale che ciascuna di esse può raggiungere e ridurre le loro intese a
comuni constatazioni della loro irrilevanza qualitativa. Il dibattito politico
culturalmente screditato fa perdere alla politica ogni suo prestigio e non
trattiene la forza corrosiva e distruttiva dell'antipolitica.

3. POLITICA E TECNICA

Come teoria e pratica del governo limitato il costituzionalismo non con-
sente supremazie politiche fondate su categorie drastiche del potere, mecca-
nismi di comandi e di obbedienze, fanatismi, integralismi; ma neppure
concede alla demagogia di scompaginare le necessarie correlazioni tra obbli-
gazioni politiche, autonomie sociali, diritti individuali. Senza una politica
responsabile, che include in se stessa anche la coscienza dei suoi limiti, non
si afferma il primato della libertà ma il dominio dell'opportunismo e della
corruzione.

Si può argomentare che poiché innumerevoli forme culturali si sono sto-
ricamente mescolate ai furori della discordia ideologica, dalla attenuazione
dei loro condizionamenti deriverebbe non il disfacimento della politica ma
la sua conversione alla gestione tecnicamente efficace degli affari sociali, visti
soprattutto nella loro configurazione economica.

Sottrarre le questioni della crescita, della competizione, della tutela, a
tradizionali dibattiti etico-politici inficiati da ideologismi e moralismi in-
concludenti e improduttivi darebbe all'azione politica indicazioni più posi-
tive per i suoi tangibili rendimenti.

Funzionalità e decisionalità tecniche dimostrerebbero di essere più bene-
fiche per la cooperazione coesistenziale di altre svilite funzioni e decisioni

collettive e attesterebbero in particolare che la società aperta, dinamica, liberalizzata, animata dalle conquiste inconfutabili delle scienze non è più oggetto di esasperate contestazioni e viene accettata, se non per meditati convincimenti, almeno per mancanza di alternative credibili. Permangono risentimenti e indignazioni nei confronti dei principi liberaldemocratici ma si riconosce che essi sono penetrati nelle connessioni vitali della coesistenza e che per disfarsene bisognerebbe destrutturare e ristrutturare un intero sistema di comportamenti. I problemi dei liberi ordinamenti richiederebbero soprattutto perfezionamenti di competenze e capacità imprenditoriali correlate a esperte utilizzazioni di tecniche strumentali. Si concluderebbe così la lunga transizione della modernità caratterizzata dalle asprezze e dalle dissipazioni delle contrapposizioni ideologiche, e si aprirebbe una prospettiva più rassicurante perché rivolta soprattutto all'attivazione di evolute strategie industriali legittimate a esercitare anche funzioni propriamente politiche.

Se una teoria costituzionale affida alle strutture tecniche rivalutate ruoli più rilevanti, non consente però che esse diventino dominanti rispetto alle strutture non tecniche della civiltà e vanifichino la ricchezza, la varietà, la problematicità umanistica dell'essere, dell'esistere, del divenire. C'è comunque da chiedersi se le tecniche siano al servizio delle libere attività o non aspirino invece, in combinazione con lo scientismo, il razionalismo prescrittivo, il futurismo ideologico a sistematizzazioni dirigistiche del mondo sociale.

E al lato opposto c'è da paventare che le tecniche, pur condizionate dalle scienze, possano a loro volta condizionarle, svincolarsi dalla loro complessità assimilabile per vari aspetti a quelle delle scienze dello spirito, non integrarsi in un sistema di coesioni e solidarietà sociali e culturali, diventare strumento di bisogni e interessi immediati della più varia natura, mettersi al servizio di speculazioni economiche che sfruttano e confiscano la concreta operosità di una economia reale.

Se le tecniche devono fare tutto con i propri mezzi e misurare tutto con i propri parametri non reggono il peso di attività prive di altri sostegni e di altre qualificazioni, si frantumano in una miriade di tecnicismi particolari, in un molteplicità di esigenze e pretese anche tra di loro repulsive e fanno della crisi la categoria permanente di una società disorientata. La crisi è possibilità connaturata all'esperienza della libertà, ma elevata a criterio rappresentativo ed esplicativo della vita sociale porta allo scetticismo e al nichilismo; giochi raffinati o rozzi di intellettualismi decadenti incompatibili però con il dovere dell'ordine costituzionale di proteggere l'esistenziale dalle minacce dell'inesistenziale.

Le forme costituzionali sviliscono le loro funzioni, anche eticamente va-

lutabili, se rinunciando alle loro responsabilità formative accedono a tutte le ipotesi del libero arbitrio, e anziché aprire spazi cognitivi e comportamentali per confronti, mediazioni, emulazioni, cooperazioni tra idee e forze diversamente interessate ad accrescere le risorse qualitative e pratiche dei liberi ordinamenti diventano contenitori di fattualismi comunque determinati e praticati.

Le garanzie metodologiche sono stabilite per non fondare il bene comune su apriorismi ideologici, astrazioni concettualistiche, precettismi moralistici e per non scindere i fini culturali dagli altri fini umani e sociali; ma non rispetterebbero lo spirito costituzionale metodi refrattari a riconoscere che attraverso la cultura passa qualcosa di decisivo per il destino storico e civile della libertà.

4. PLURALISMO E RELAZIONALISMO

Il costituzionalismo oppone al monismo il pluralismo cognitivo, etico e politico, ma la sua logica relazionistica tiene insieme autonomie e solidarietà, diritti dei singoli e doveri comunitari, istanze particolari ed esigenze generali.

Questo ordine istituzionale non sancisce leggi invariabili, non aspira a una società di ragione e di giustizia, ma non accondiscende a qualunque manifestazione della pratica sociale, non affida il libero arbitrio al permissivismo, non assimila la diversità al molteplicismo scissionistico.

Unità di composizione, equilibrio dinamico tra le diverse direzioni della riflessione critica e dell'esperienza pratica, la teoria costituzionale reagisce agli indebiti interventismi governativi ma non affievolisce il senso dello stato; riduce l'ingombro delle norme superflue ma esige il rispetto di quelle necessarie; lotta contro gli assolutismi ma non cede ai relativismi; accetta l'incompiutezza dell'umano e del sociale ma non scambia i limiti storici contingenti con la legge universale di limitazione; segue un prudente realismo ma non lo converte in endemico pessimismo; asseconda le aperture sociali ma non indulge ad accoglienze indiscriminate; educa la libertà a correre i suoi rischi ma non la abbandona a situazioni disperanti di esistenza; diffida di corporativismi, comunitarismi, solidarismi improduttivi ma vuole che le competizioni si esprimano anche come ricerche comuni, che le cooperazioni volontarie abbiano anche il sostegno delle intese deliberate, che le liberalizzazioni si situino sullo sfondo di indispensabili coesioni e siano protette dall'immediatezza degli impulsi volizionali.

Polemicamente orientato contro ogni intendimento totalizzante o disgre-

gante della storicità, della socialità, della politicità, il governo della legge è un sistema di equilibri, ponderazioni, mutue implicazioni ispirato a un principio di moderazione. Rifugge però dal moderatismo come opportunismo, lassismo, acquiescenza, delega incondizionata al lasciar fare, indifferenza verso le differenze, e comunque distingue la moderazione degli antichi da quella dei moderni. La prima chiedeva ai poteri aristocratici e feudali il contemperamento discrezionale del loro assolutismo, la seconda si impegna a contrastare non solo l'immoderato che sussiste nelle attività statali, nelle forze collettive, nella stessa volontà popolare, ma anche quello che pervade liceità personali sregolate, cattive aggregazioni di interessi particolari, squilibri di assetti comunitari.

Il costituzionalismo non è adattabile a qualunque costituzione nominale, regime politico, sistema sociale, ordinamento economico, opzione culturale, a qualunque esercizio dell'autorità e del libero arbitrio. I suoi nemici esistono e si configurano come conservatorismo retrogrado, ideologismo rivoluzionario, estremismo razionalistico, libertarismo incondizionato, integralismo religioso, scientismo, tecnocrazia.

Il formalismo costituzionale non è pigro eclettismo e sintesi accomodante ma esercita una funzione critica e morale contro le integrazioni coatte e le eterogeneità irrelate. E se estende il garantismo anche ai suoi contrari è perché si propone di convertirli al rispetto dei principi basilari della legalità.

5. I CONFRONTI CULTURALI

La cultura costituzionale qualifica i principi democratici, ma non espropria le funzioni autonome delle diverse culture politiche e non predetermina gli svolgimenti della loro dialettica. L'essere di una cultura è il suo distinguersi e ognuna di esse difende gli ideali e gli interessi in cui più direttamente si riconosce.

Se una cultura politica agisce come componente di un ordine costituzionale accetta però le limitazioni che le impone la comune normatività, non tramuta la propria parzialità in totalità, le sue delimitazioni in esclusioni, le sue lealtà in fanatismi, e si dispone a reciproci controlli e a mutui apprendimenti con altre forme culturali.

Il pluralismo delle idee diventa così non giustapposizione di differenze esteriorizzate, estranee, incomunicanti ma confronto tra parti educate a decentrare le loro ragioni nelle ragioni altrui e ad accogliere queste nei propri circuiti di riflessione e di azione.

In una società libera le idee liberali danno alla teoria costituzionale ap-

porti indispensabili sul piano dei valori, dei metodi, delle tecniche. Queste idee hanno tuttavia una loro composizione multipla e devono quindi stabilire tra di loro equilibri e proporzioni, con autonomo discernimento ma anche con l'ausilio delle mediazioni istituzionali. C'è nel liberalismo un'anima più sensibile ai fondamenti etici e alle vocazioni universali della libertà e un'altra più interessata alle determinazioni, motivazioni e finalità particolari del libero arbitrio; c'è un orientamento più incline alla prudenza civile e al compromesso e un altro più attratto da dinamiche generalizzate di liberalizzazione; c'è una tendenza a non disgiungere l'antistatalismo dalla rivalutazione del senso dello stato e dalla modernizzazione delle funzioni pubbliche e un'altra che diffida pregiudizialmente dei dirigismi e protezionismi governativi; c'è una vocazione più manifesta alle istanze democratiche e un'altra più propensa alle selezioni meritocratiche.

Beneficiario, garante e insieme coscienza critica della cultura liberale, il costituzionalismo trattiene queste diverse posizioni da regressioni conservatrici o radicalizzazioni liberistiche e le educa alla ricerca di equilibri ragionevoli tra dinamicità competitive non destabilizzanti e tutele economiche e sociali non parassitarie.

Le idee socialdemocratiche che operano nei liberi ordinamenti con intenti riformistici e non rivoluzionari perseguono politiche di equità e solidarietà specie nel mondo della produzione e del lavoro, ma non indulgono a programmi collettivistici, a predeterminazioni di fini, a centralizzazioni di comportamenti, e includono nella difesa dei diritti sociali anche l'attivazione di mobilità creative atte a favorire lo sviluppo disgregando privilegi e rendite di posizione.

Sussistono convergenze espresse o inesprese tra un riformismo socialista che vede nella libera operosità strumenti di effettiva emancipazione da non compromettere con ideologismi retrogradi e un riformismo liberale che non scinde la diffusione delle opportunità dalla predisposizione di tangibili misure protettive.

Le culture politiche di ispirazione cristiana immettono nell'ordine costituzionale le loro concezioni del personalismo, del solidarismo, della sussidiarietà; nozioni calcolate per la partecipazione dei singoli a un sistema di valori ontologici e comunitari, ma anche per sancire l'originalità, l'intrasferibilità, l'irripetibilità di ogni essere umano e per garantire i diritti individuali nei confronti del potere politico.

Le relazioni tra cultura religiosa e cultura costituzionale riguardano la comune rinuncia al perfettismo utopico e coercitivo e la comune ricerca della perfettibilità possibile e praticabile. Innovativo e riformatore, il costituzionalismo non sovverte l'incompiutezza esistenziale e coesistenziale e questa

sua posizione non è senza affinità con l'antropologia cristiana. Escludendo ogni sua interpretazione e conclusione statolatrica, sociolatrica, egolatrica il costituzionalismo garantisce il diritto a evocare l'autorità della metafisica per dare all'esercizio della libertà legittimazioni anteriori e superiori a quelle di natura empirica, pragmatica, utilitaristica, razionalistica, idealistica, storicistica; senza abusiva istituzionalizzazione di crismi universali, ma senza esaurire gli scopi e i significati del libero arbitrio nelle dimensioni del mondano e del profano.

Questo problema riflette quello più generale dei confronti nei liberi ordinamenti tra spirito laico e spirito religioso. La laicità costituzionale anima indefiniti movimenti di secolarizzazione, ma non aspira a fare dell'immanentismo integrale una forza assoluta e deterministica rivolta a essiccare quelle aliquote di insondabilità e misteriosità dell'esistere e del coesistere che la stessa laicità accetta come condizione e garanzia del suo umanesimo.

La dialettica, non conclusiva ma non inconcludente, tra la libertà che emana dall'infinito e la libertà che sfida l'infinito appartiene all'ordine etico e culturale del costituzionalismo e protegge la composizione multipla del bene comune dalle confische del totalismo così come dalle dissipazioni della fattualità empirica.

Per il suo impegno istituzionale e normativo il costituzionalismo richiede il solido appoggio dei valori di patria, nazione, identità comunitaria, coscienza collettiva. Ma il patriottismo nazionale va a sua volta costituzionalizzato perché non degeneri nelle esasperazioni del nazionalismo e della politica di potenza. Costituzionalizzare il patriottismo significa restituirgli dignità e autorità perdute, sminuite, disconosciute, ma anche applicare a questa forza collettiva i limiti che le norme costituzionali impongono a ogni potere tendenzialmente egemonico.

I principi costituzionali si nazionalizzano dove i sentimenti nazionali affievoliti corrodono anche i sentimenti sociali, e si snazionalizzano dove è necessario che il patriottismo abbassi l'orgoglio smisurato delle sue entificazioni e accetti di cooperare senza esclusivismi alla conoscenza dei problemi e dei bisogni civili della vita comunitaria.

6. TRASFORMAZIONI E REGOLE

Il costituzionalismo non prestabilisce le espansioni e le realizzazioni della libertà, ma non vuole mutamenti che diventino sconessioni, attivismi che vaghino in un deserto di valori, precarietà e instabilità permanenti subite come ineluttabili determinismi della modernità. E neppure considera più

evoluta ed efficace una cultura istituzionale che demandi tutto alle culture politiche particolari dichiarandosi incompetente a esercitare su di esse funzioni critiche, commisurative, propositive.

La dialettica tra una cultura costituzionale che integra le sue tecniche nell'unità della propria antropologia e le culture politiche che riconoscono i valori costituzionali come componenti delle loro strutture definisce una politica liberale, democratica, riformista all'altezza delle sue obbligazioni storiche.

I ruoli della cultura costituzionale e delle culture politiche possono certo complicarsi nelle mutate dimensioni della realtà nazionale, europea, occidentale e negli ambiti indefinitamente dilatati della globalizzazione. La comunità nazionale non ha più come riferimento e vincolo esclusivo la sovranità tradizionale dello stato, ma deve rendere significative ed espressive nuove forme di statualità; la politica europea è legittimata a ridurre le prerogative dei governi nazionali incoerenti con i poteri delle istituzioni comunitarie, ma deve essa stessa costituzionalizzarsi per non ricreare sudditanze gravose anche se dissimili da quelle del passato; la civiltà occidentale è tenuta a correggere certe sue categorie stabilite per funzioni storiche privilegiate, ma senza dubitare troppo di se stessa e senza svalutare le benemerite dei propri ordinamenti nei confronti e nelle comparazioni con altri regimi; e alle dinamiche della globalizzazione si impone la scelta se abbandonare gli spazi materiali indiscriminatamente aperti a ogni genere di antagonismo e sfruttamento o se connetterli a spazi normativi e culturali disciplinanti e umanizzanti.

In queste trasformazioni epocali strumentazioni tecniche e pratiche utilitarie possono criticare strategie politiche e obbligazioni normative anacronistiche, ma non devono compromettere irrinunciabili forme qualitative della tradizione costituzionale e mistificare le questioni sociali ed economiche con imposizione di calcoli e parametri estranei alla complessità antropologica di emancipazioni non immaginarie.

È quindi necessario che cultura costituzionale e culture politiche democratiche ripropongano motivate intese e cooperazioni per avere conoscenze comuni e valutazioni veritiere delle nuove sfide e per sostenere con valori ammodernati della politica esperienze civilizzate di libertà.